

Codice A2009B

D.D. 5 aprile 2024, n. 79

Gestione dei corsi di formazione professionale del comparto alimentare. Diniego dell'istanza protocollo n. 566/A2009B del 17/01/2024.



ATTO DD 79/A2009B/2024

DEL 05/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000B - CULTURA E COMMERCIO

A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori

OGGETTO: Gestione dei corsi di formazione professionale del comparto alimentare. Diniego dell'istanza protocollo n. 566/A2009B del 17/01/2024.

Premesso che:

la Regione Piemonte con l.r. n. 28/1999 e s.m.i., art. 17, comma 4 e l.r. n. 38/2006 e s.m.i., articolo 5, comma 4, garantisce l'effettuazione del corso professionale per l'esercizio del commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti idonei già operanti nel settore della formazione professionale;

la Giunta regionale ha dato attuazione alle citate disposizioni normative con l'adozione delle D.G.R. n. 24-1951/2015 e D.G.R. n. 25-1952/2015;

l'Allegato A alla D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015, stabilisce, in particolare, al paragrafo 2.5 che ai fini della stipulazione di detta convenzione, i potenziali soggetti interessati alla gestione del corso devono avere comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare nell'ultimo triennio e al paragrafo 2.8 che lo svolgimento dell'attività didattica è assicurato da personale docente in possesso del diploma di laurea attinente alle materie insegnate o che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza continuativa nella disciplina e/o attività di settore, oggetto dell'insegnamento. L'esperienza formativa dell'impresa nel comparto alimentare è misurata con riferimento alla durata totale di 100 ore del corso canonico per l'esercizio delle attività del comparto alimentare di cui alla D.G.R. n. 24-1951/2015.

Dato atto che con PEC del 17/01/2024, prot. n. 566/A2009B del 17/01/2024, la società Euroambiente s.r.l. ha presentato la domanda per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio nel settore merceologico alimentare ai sensi delle D.G.R. n. 24-1951/2015 e D.G.R. n. 25-1952/2015.

Dato altresì atto che con nota prot. n. 856/A2009B del 26/01/2024 gli uffici regionali hanno comunicato alla società l'avvio del procedimento.

Verificato, in sede di istruttoria, che la società non risultava possedere i requisiti prescritti dalle citate disposizioni regionali e che conseguentemente l'istanza presentata e la documentazione prodotta a corredo della stessa non poteva essere accolta in quanto nella relazione non risultavano le ore di formazione in ambito alimentare erogate nell'ultimo triennio e dai curricula allegati all'istanza, la docenza non risultava qualificata in ambito igienico-sanitario.

Dato che, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i., è stata predisposta la nota regionale di preavviso di diniego, trasmessa all'istante in data 31/01/2024 prot. n. 998/A2009B, con la quale il Settore scrivente ha comunicato alla società i citati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e che prima della formale adozione del provvedimento di rigetto della domanda, l'istante aveva il diritto di presentare entro 10 giorni dalla data di ricevimento del preavviso di rigetto controdeduzioni/osservazioni allegando correlata documentazione a sostegno delle proprie tesi, mediante comunicazione scritta, trascorso il quale l'istanza si intendeva respinta.

Dato altresì atto che nei dieci giorni successivi alla notificazione del preavviso di rigetto non risultano pervenute con la PEC del 09/02/2024, prot. n. 1468/A2009B del 12/02/2024, integrazioni documentali tali da rimuovere i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto, in particolare dalla relazione non si evincono le ore di formazione erogate nell'ultimo triennio in materia alimentare e dai curricula la docenza non risulta qualificata in ambito igienico-sanitario.

Ritenuto, pertanto, di procedere al diniego dell'istanza protocollo n. 566/A2009B del 17/01/2024, per assenza dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 24-1951/2015 Allegato A, paragrafi 2.5 e 2.8, secondo le motivazioni dettagliatamente appena riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. n. 28/1999 "Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)";
- la l.r. n. 38/2006 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- la l.r. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 di approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte.;
- Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 -8111 del 25/01/2024.;

determina

Per i motivi espressi in narrativa che si richiamano integralmente,

- di rigettare l'istanza protocollo n. prot. n. 566/A2009B del 17/01/2024 per assenza dei requisiti di cui alla D.G.R. n. 24-1951/2015 Allegato A, paragrafi 2.5 e 2.8.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla piena conoscenza della medesima ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

IL DIRIGENTE (A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori)

Firmato digitalmente da Claudio Marocco